

**Politiche economiche nel diritto dell'UE**

**La politica commerciale comune  
e le relazioni esterne dell'UE**

Modulo prof. Paolo Borghi

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

Politica commerciale dell'UE = rapporti con Paesi terzi

→ per definizione: **relazioni esterne** (economiche)

→ necessità di esaminare il **sistema di regole** che presiede a tali rapporti

- 1) regole relative alla conclusione di accordi internazionali (di cui è parte l'UE)
- 2) regole sugli effetti giuridici degli accordi nell'ordinamento UE
- 3) principali tipologie di accordi (= strumenti di realizzazione della politica commerciale dell'UE)
  - accordi bi-, tri- e pluri-laterali
  - accordi di integrazione regionale
  - accordi multilaterali
- 4) regole contenute nei principali accordi (accordi WTO)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

Prima del Trattato di Lisbona:  
2 soggetti giuridici di diritto internazionale

Dopo Lisbona:  
1 soggetto giuridico: UE

→ art. 1, 3° co., TUE: "L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea"

→ UE è parte di tutti i rapporti pattizi stipulati dalla CE

"Soggetto giuridico"? UE ha personalità giuridica nell'ordinamento internazionale  
→ è un soggetto di diritto internazionale in grado di negoziare e di concludere accordi internazionali a nome proprio

Conclusione di accordo internazionale da parte dell'UE:

- a) è legittima secondo il diritto UE se conforme ai trattati (rispetta competenze)
- b) avviene con peculiare procedura
- c) produce effetti in capo all'UE nell'ordinamento internazionale
- d) produce effetti interni all'ordinamento UE

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

Competenze dell'UE a stipulare accordi internazionali (art. 216 TFUE)

L'UE può concludere accordi internazionali:

- nei casi previsti dai trattati istitutivi;
- se un atto giuridico vincolante lo prevede;
- se la conclusione di un accordo è necessaria per realizzare uno degli obiettivi dell'UE, anche in assenza di norme europee interne;
- se la conclusione dell'accordo può incidere su norme comuni adottate dall'UE nel diritto interno (se l'UE adotta norme per l'attuazione di una politica di sua competenza, gli Stati membri non hanno più il diritto di contrarre con Stati terzi obblighi che incidano su tali norme)

→ vincolo giuridico per Istituzioni e Stati membri

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

Competenze esclusive e competenze condivise

La ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri si applica anche nelle relazioni esterne  
→ quando l'UE negozia o conclude un accordo internazionale, esercita competenza esclusiva o concorrente con gli Stati membri

competenza esclusiva = l'UE è l'unica a poter negoziare e concludere l'accordo

competenza condivisa con gli Stati membri = l'accordo può essere concluso sia dall'UE che dagli Stati membri → "accordo misto": gli Stati membri devono dare il proprio assenso

Principio (generale) delle competenze di attribuzione: competenze esclusive e condivise sono definite dai trattati

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

Competenze esclusive e competenze condivise

Art. 3 TFUE:

competenze **esclusive** nei seguenti settori:

- unione doganale;
- definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) **politica commerciale comune**

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Competenze esclusive e competenze condivise**

Art. 4 TFUE:

competenza concorrente con Stati membri nei seguenti settori:

- a) mercato interno
- b) politica sociale
- c) **coesione economica, sociale e territoriale**
- d) **agricoltura e pesca**, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
- e) ecc.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Bogni 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Procedura per la conclusione di accordi internazionali nel diritto UE (v. art. 218 TFUE)**

**INIZIATIVA: Commissione** (potere generale di rappresentare l'UE)

→ raccomandazioni al Consiglio per l'avvio dei negoziati (elaborate dai servizi della Commissione, di concerto con gli esperti nazionali, con procedura "di comitato")  
(quando un accordo verte esclusivamente sulla PESC, le raccomandazioni sono elaborate dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza)

→ Consiglio adotta decisione che autorizza l'apertura dei negoziati (eventualmente: presenta alla Commissione le "direttive" che stabiliscono il quadro entro cui i negoziati devono svolgersi)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Bogni 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Procedura per la conclusione di accordi internazionali nel diritto UE (v. art. 218 TFUE)**

→ La Commissione conduce i negoziati su mandato del Consiglio  
- eventualmente in collaborazione con gli Stati membri

dipende dal settore su cui verte l'accordo:

- > se verte su settore di competenza esclusiva, negozia da sola (gli esperti nazionali saranno associati strettamente ai lavori nel quadro di comitati speciali, secondo le regole della "comitologia": v. ora il reg. 182/2011)
- > se verte su settore di competenza concorrente, il negoziato è condotto congiuntamente da Commissione ed esperti nazionali

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Bogni 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Procedura per la conclusione di accordi internazionali nel diritto UE (v. art. 218 TFUE)**

→ ruolo rafforzato del PE dopo Lisbona:  
necessaria l'approvazione del PE per:

- \* accordi in settori a procedura legislativa (ordinaria o speciale) che richieda approvazione del Parlamento → quasi tutti
- \* accordi di associazione tra UE e Paesi terzi;
- \* accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione intergovernativa;
- \* accordi con rilevanti implicazioni finanziarie per l'UE;
- \* accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU;
- \* accordi relativi all'adesione di uno Stato all'UE.

Per tutti gli altri, il PE deve essere soltanto consultato (consultazione obbligatoria)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Procedura per la conclusione di accordi internazionali nel diritto UE (v. art. 218 TFUE)**

**CONCLUSIONE** dell'accordo in tre tempi:

- 1) firma della Commissione sul testo dell'accordo "con riserva" + due proposte di atti al Consiglio
  - proposta di firma dell'accordo
  - proposta di "conclusione" dell'accordo
- 2) decisione (talvolta regolamento) del Consiglio per la firma dell'accordo
- 3) decisione di "conclusione" (= ratifica)  
(per gli accordi misti, occorre procedura di ratifica anche all'interno di ciascuno Stato membro)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Procedura per la conclusione di accordi internazionali nel diritto UE (v. art. 218 TFUE)**

**CONCLUSIONE** dell'accordo:

- in linea di massima, la decisione recante conclusione dell'accordo è adottata a maggioranza qualificata
- deliberazione all'unanimità per:
  - accordi d'associazione tra l'UE e i paesi terzi;
  - accordi su materie soggette alla regola dell'unanimità

eventuale consultazione della Corte di giustizia da parte del Consiglio, della Commissione, del PE o di uno Stato membro, per verificare la validità formale (anzitutto, il rispetto della procedura di adozione) e sostanziale (la conformità ai Trattati)  
parere negativo → necessità di revisione dello stesso

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento internazionale**

**Art. 216, par. 2, TFUE: "Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri"**

→ in primo luogo: il TFUE riconosce il sorgere di un obbligo di natura internazionale (nell'ordinamento giuridico internazionale, esterno a quello dell'UE: obbligo fondato su norme dell'ordinamento internazionale, a cominciare dal principio *pacta sunt servanda*, che vincola tutti i soggetti dotati di personalità giuridica internazionale che siano parti di atti giuridici contenenti manifestazioni di volontà comune)

→ la norma genera effetti giuridici anche all'interno dell'UE?

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Art. 216, par. 2, TFUE: "Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri"**

che significa?

- "vincolano le Istituzioni dell'Unione": anche all'interno?
- ovvero: se "vincolano le Istituzioni", queste sono tenute a conformarsi all'accordo, nell'adottare un atto?
- in altri termini: può un atto dell'UE essere annullato per violazione dell'art. 216, par. 2, se contrario ad un accordo?
- può la contrarietà ad un accordo condurre alla disapplicazione della norma UE in contrasto? o a un effetto diretto della norma internazionale? (è invocabile davanti a giudici UE o nazionali?)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

→ Giurisprudenza "International Fruit Co." (sentenza CG del 12 dicembre 1972, in cause riunite 21-24/72):

*"Affinché la validità di un atto comunitario possa risultare inficiata da una sua incompatibilità con una norma di diritto internazionale, occorre in primo luogo che questa norma sia vincolante per la Comunità. Qualora tale motivo d'invalidità sia addotto dinanzi al giudice nazionale, è inoltre necessario che la stessa norma sia suscettibile di attribuire ai soggetti dell'ordinamento comunitario il diritto di farla valere in giudizio"*

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

sentenza "International Fruit Co." → applicazione del principio proprio in tema di politica commerciale:

- quali effetti possono derivare nell'ordinamento della CE (oggi: dell'UE) dalle norme del GATT, General Agreement on Tariffs and Trade?

Effettivamente – secondo la Corte – nell'accordo GATT, se uno Stato contraente ritiene che un vantaggio derivante dall' accordo sia annullato o compromesso (o che uno degli scopi dell'accordo sia compromesso) dall'inadempimento di un altro Stato contraente, sono previste conseguenze giuridiche: l' art . XXIII disciplina particolareggiatamente i provvedimenti che i contraenti interessati, o i contraenti collettivamente, possono o devono adottare in situazioni siffatte.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

→ l' art . XXIII del GATT disciplina particolareggiatamente i provvedimenti che gli Stati contraenti interessati, o i contraenti collettivamente, possono o devono adottare in situazioni siffatte

→ tra questi:

- richieste o proposte scritte da "esaminare con comprensione"
- accertamenti eventualmente seguiti da raccomandazioni
- deliberazioni o decisioni delle parti contraenti (es. autorizzare gli Stati danneggiati dall'inadempimento a sospendere, nei confronti degli inadempienti, l'applicazione di qualsiasi concessione od obbligo derivante dal GATT)
- ecc.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

→ il sistema dell'accordo GATT prevede reazioni squisitamente internazionali, tra Stati contraenti dell'accordo

→ accordo, fondato sul principio di negoziati da condursi su "una base di reciprocità e di vantaggio mutui", caratterizzato da grande flessibilità delle sue disposizioni, in specie quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti in caso di difficoltà eccezionali e alla composizione delle controversie fra Stati contraenti

→ es. art . XXII, n . 2, GATT: "ciascun contraente esaminerà con comprensione le richieste rivoltegli da qualsiasi altro contraente e dovrà prestarsi a deliberazioni a proposito di tali richieste, qualora queste vertano su una questione relativa all' applicazione del presente accordo"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

→ e ancora: "le parti contraenti potranno consultarsi con uno o più contraenti su una questione per la quale non sarà stato possibile giungere ad una soluzione soddisfacente mediante le delibere di cui al n. 1"

→ il GATT non attribuisce ai singoli cittadini dell'UE il diritto di esigerne giudizialmente l'osservanza (invocabilità / giustiziabilità / effetto diretto / ecc.) contro le Istituzioni

→ la validità di regolamenti UE (erano in discussione i nn. 459/70, 565/70 e 686/70) non può essere menomata da una norma dell'accordo GATT

→ non è escluso in assoluto

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

Giurisprudenza "International Fruit Co." confermata da molte altre sentenze riferite al GATT, ma poi ...

1994: - firma del trattato di Marrakech  
- nascita del WTO  
- GATT diventa uno dei tanti accordi del tratt. di M.  
- il nuovo sistema si basa su norme più stringenti  
- è previsto meccanismo di soluzione controversie  
- sono previste "sanzioni" più precise che nel GATT

→ è cambiato qualcosa ai fini della invocabilità davanti ai giudici UE o nazionali come fonti di diritti soggettivi o motivo di invalidità di regolamenti UE?

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

- secondo il diritto internazionale, "le istituzioni comunitarie, competenti a negoziare e concludere un accordo con paesi terzi, sono libere di convenire con questi degli effetti che le disposizioni dell'accordo devono produrre nell'ordinamento interno delle parti contraenti"

- se tali effetti interni non sono disciplinati dall'accordo spetta ai giudici competenti (→ nell'UE: Corte di giustizia) risolverla al pari di qualunque altra questione d'interpretazione relativa all'applicazione dell'accordo nella Comunità (cfr. sent. 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

- il tratt. di Marrakech è cambiato rispetto al GATT, ma non abbastanza da consentire l'invocabilità davanti alla CGUE
- *"è vero che gli accordi OMC ... comportano notevoli differenze rispetto alle disposizioni del GATT del 1947, segnatamente a causa del rafforzamento del regime di salvaguardia e del meccanismo di composizione delle controversie"*, tuttavia
- *"il sistema derivante da tali accordi riserva [ancora] una posizione importante ai negoziati tra le parti"*

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

- ad esempio:  
*"il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie" è "quello di garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le norme dell'OMC"*, tuttavia è prevista anche, se *"il ritiro immediato di tali misure risulta impraticabile, la possibilità di ricorrere alle disposizioni in materia di compensazioni, quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile"*

→ troppa flessibilità per generare diritti soggettivi dei singoli

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

- ad esempio:  
*"qualora lo Stato membro interessato venga meno al suo obbligo di eseguire le dette raccomandazioni e decisioni entro un termine ragionevole, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza di detto termine, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile"*

→ troppa flessibilità per generare diritti soggettivi dei singoli

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

→ *"imporre agli organi giurisdizionali l'obbligo di escludere l'applicazione delle norme di diritto interno che siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità ... di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate"*

→ *"gli accordi OMC, interpretati alla luce del loro oggetto e del loro obiettivo, non stabiliscono i mezzi giuridici idonei a provvedere al loro adempimento in buona fede nell'ordinamento giuridico interno delle dette parti contraenti"*

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

considerazione "politica" della Corte:  
*"altre parti contraenti che sono, da un punto di vista commerciale, tra le controparti più importanti della Comunità [riferimento implicito agli USA], hanno tratto, alla luce dell'oggetto e dello scopo degli accordi OMC, la conseguenza che questi ultimi non figurano tra le normative alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità delle loro norme di diritto interno"* → se la Corte suprema statunitense non deriva dal trattato WTO diritti soggettivi dei singoli, e non valuta la legittimità degli atti normativi USA, perché dovremmo farlo noi?

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

Infatti: *"Il fatto che i giudici di una delle parti ritengano che talune disposizioni di un accordo concluso dalla Comunità abbiano efficacia diretta, mentre i giudici dell'altra parte non ammettono tale efficacia diretta, non è, di per sé solo, tale da costituire una mancanza di reciprocità nell'attuazione dell'accordo"* (sent. Kupferberg)

→ una mancanza di reciprocità nell'applicare accordi (WTO) fondati sul principio degli accordi "reciprocamente convenienti" porta a squilibrio nell'applicazione delle norme dell'OMC

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

Dunque, dire che *"il compito di assicurare la conformità del diritto comunitario a tali norme incombe direttamente al giudice comunitario equivarrebbe a privare gli organi legislativi o esecutivi della Comunità del margine di manovra di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali della Comunità"*

→ *"gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie"*

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

Una conferma? ... Il preambolo della dec. n. 94/800 del Consiglio (decisione relativa alla conclusione del tratt. di Marrakech): *"l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri"*

Solo in 2 casi potrebbe aversi una invocazione come fonte di diritti soggettivi dei singoli, o come parametro di legittimità dell'atto normativo UE ...

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Effetti della conclusione di accordi commerciali internazionali nell'ordinamento interno dell'UE**

**Giurisprudenza "Portogallo contro Consiglio"** (sent. 23 novembre 1999, causa C-149/96) → seguito di "International Fruit"

- 1) quando con l'atto internazionale la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC
- 2) quando l'atto comunitario rinvia espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (cfr. sentt. 22 giugno 1989, causa 70/87, *Fediol*, e 7 maggio 1991, causa C-69/89, *Nakajima*)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

Varie **tipologie di accordi** dell'UE:

- 1) Accordi di associazione
- 2) Accordi di cooperazione
- 3) Accordi commerciali
  - bi-,tri- o pluri-laterali (di integrazione regionale)
  - multilaterali

**Accordi di associazione:**

- per il mantenimento di relazioni particolari di alcuni Stati membri UE con Paesi terzi
- per la preparazione di un'eventuale adesione alla UE e per la creazione di un'unione doganale
- sullo Spazio economico europeo (SEE)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Accordi di associazione** per il mantenimento di relazioni particolari di alcuni Stati membri UE con Paesi terzi:

creati per tenere conto, in particolare, dei **Paesi e territori d'oltremare** che intrattenevano relazioni economiche particolarmente strette con taluni paesi fondatori della CE (si era resa necessaria l'introduzione di norme specifiche, dopo l'instaurazione di un regime doganale esterno comune, che aveva perturbato gli scambi commerciali con tali territori → estensione ai Paesi e territori d'oltremare del sistema comunitario del libero scambio)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Accordi di associazione** per la preparazione di un'eventuale adesione alla Comunità e/o per la creazione di un'unione doganale :

creati per preparare l'eventuale adesione di un paese all'Unione europea → stadio preliminare di adesione, inteso a consentire il riavvicinamento delle condizioni economiche del Paese candidato all'adesione a quelle dell'Unione europea (es. accordo di associazione del 1964 con la Turchia)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Accordo di associazione** sullo Spazio economico europeo :

entrato in vigore il 1° gennaio 1994; dopo l'allargamento del 2004, riguarda i 25 paesi dell'Unione e i paesi dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio): Islanda, Norvegia, Lichtenstein.

prevede una serie di regole comuni per quanto riguarda le relazioni commerciali ed economiche

La Svizzera, pur essendo membro dell'EFTA (European Free Trade Agreement), non fa parte di questo accordo

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Accordi di cooperazione:**

strumenti di politica economica ma anche di politica estera

non hanno la stessa portata degli accordi di associazione, in quanto mirano unicamente a potenziare la cooperazione economica

es. accordi conclusi dalla Comunità con gli Stati del Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia), gli Stati del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria) e Israele

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
Le relazioni esterne

**Accordi commerciali:**

accordi in materia di politica doganale e commerciale con singoli Paesi terzi, con gruppi di Paesi terzi, o nel quadro di organizzazioni commerciali internazionali

i più importanti sono l'**Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**, o trattato di Marrakech e gli accordi commerciali **multilaterali** conclusi nel quadro di quest'ultimo: es. l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994), l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), e l'Accordo relativo ai diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO (World Trade Organization):**

nasce dal Trattato di Marrakech, a conclusione di un ciclo di trattative multilaterali noto come *Uruguay Round*

riforma di tutta la disciplina (pattizia) dei rapporti commerciali fra gli Stati, sino ad allora contenuta, almeno nei suoi principi essenziali, nel GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

→ GATT sostituito da un complesso di accordi internazionali, ciascuno dei quali dedicato a regolare singoli aspetti del commercio internazionale:

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO (World Trade Organization):**

→ settori commerciali specifici (ad esempio agricoltura, servizi, aeromobili, tessili, ecc.)

→ problematiche specifiche "trasversali" a tutti i settori (l'imposizione di barriere sanitarie o di ostacoli tecnici, le sovvenzioni alla produzione, le sovvenzioni alle esportazioni, il dumping, i diritti di proprietà intellettuale, la risoluzione delle controversie, ecc.), fino ad allora oggetto di disposizioni molto generali e troppo indeterminate del GATT

→ settori prima quasi completamente trascurati dal GATT (è il caso dei prodotti agricoli e alimentari)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT:**

**GATT**  
per quasi 50 anni fu l'unico trattato multilaterale che stabilisse regole in materia di commercio internazionale (per il resto avendosi solo singoli e limitati atti bi- o trilaterali)

oggetto di trattativa permanente, con successive revisioni (ognuna delle quali convenzionalmente chiamata col nome "GATT" seguito dall'anno della relativa firma), attraverso cicli di trattative che prendono il nome di **rounds**, previsti dall'art. XXVIII bis dell'Accordo

→ GATT 1947 = testo originario del GATT  
→ GATT 1994 = testo del 1947 integrato di tutte le successive revisioni fino a quella (l'ultima) del 1994

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – La genesi del GATT:**

- accordi di Hot Springs (maggio 1943) e di Bretton Woods (luglio 1944): International Monetary Fund (FMI), World Bank e ITO (International Trade Organization)
- 1945-47: incontri diplomatici (Londra, Ginevra e L'Avana) → bozza di trattato ITO dalle finalità assai ampie
- 1947, L'Avana: 56 Stati firmano la "Havana Charter", sui più importanti temi emergenti dell'economia mondiale (politica commerciale e dazi doganali, tassazione interna, regimi preferenziali, restrizioni quantitative, previsioni speciali inerenti aree di libero scambio e unioni doganali, divieti di dumping, attività economiche, occupazione, pratiche restrittive della concorrenza, sviluppo economico e ricostruzione, accordi intergovernativi sui prodotti)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – La genesi del GATT:**

difficoltà di ratifica → 23 Paesi, a Ginevra, il 30 ottobre 1947 (20 gg prima della Conferenza dell'Avana), sottoscrivono un "Protocollo di applicazione provvisoria", che prevede regime anticipatorio di efficacia, a partire dal 1° gennaio 1948, della parte di accordo concernente le concessioni tariffarie + alcune previsioni di politica commerciale (capitolo IV del progetto di Carta istitutiva dell'ITO)

l'Italia aderirà con ratifica ex l. 5/4/1950, n. 295

"protocollo di emendamento" (10/3/1955): applicazione provvisoria GATT 1947 prosegue a tempo indeterminato

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – La genesi del GATT:**

- *Grandfather clause*: gli Stati firmatari erano tenuti ad applicare le norme solo nei limiti in cui non fossero in contrasto con loro norme nazionali preesistenti ("to the fullest extent not inconsistent with existing legislation")
- GATT era organizzazione internazionale? Molto embrionale:
  - segretariato a Ginevra (Segretario -> dal 1965: Direttore generale)
  - risorse finanziarie tratte da ONU (ICITO)
  - Consiglio dei rappresentanti delle Parti contraenti (a partecipazione volontaria)
  - **Committees** tematici

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – L'evoluzione del GATT:**

- aumenta il numero dei Paesi aderenti: da 23 (1947) a 123 (1994)
- al Consiglio GATT si affiancano gruppi di lavoro permanenti (Committees: es. Comitato per il commercio e lo sviluppo, Comitato tessile, comitati istituiti per trattare problemi concernenti adesioni al GATT 1947, o per verificare la conformità al GATT 1947 di accordi conclusi da singoli membri, o studiare aspetti particolari in vista di future decisioni congiunte
- mantenimento della struttura fondamentale dell'accordo GATT (tecnica delle interpolazioni)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – L'evoluzione del GATT:**

principali *rounds* negoziali:

- 1947 (Ginevra): riduzioni di dazi per circa 10 miliardi di dollari dell'epoca
- 1949 (Annecy, Francia): taglio di circa 5.000 dazi
- 1951 (Torquay, Inghilterra): taglio di circa 8.700 dazi → tasso medio di protezione al 75% di quello esistente all'entrata in vigore del GATT
- 1956 (Ginevra): riduzioni tariffarie per 2,5 miliardi di dollari

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – L'evoluzione del GATT:**

principali *rounds* negoziali:

- 1960-61 (Dillon Round): negoziazione di misure necessarie per i cambiamenti nel tasso medio di protezione del mercato dei Paesi dell'area CEE, in seguito alla nascita di quest'ultima; riduzione di 4.400 dazi (valore: circa 5 miliardi di dollari)
- 1964-67 (Kennedy Round): risultati corposi → riduzioni per circa 40 miliardi di dollari (per la prima volta anche alcuni prodotti agricoli e misure diverse da quelle tariffarie)
- 1973-79 (Tokyo Round);
- 1986-1994 (Uruguay Round).

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – L'Uruguay Round:**

ragione del nome: negoziato cominciato nel 1986, a Punta del Este (Uruguay)

non una semplice revisione del GATT 1947 → sottoscrizione del "Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations": vero e proprio complesso organico di atti

atto più importante: "Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio" ("Accordo OMC" o "Accordo WTO"), vero fulcro del nuovo sistema, con creazione di una realtà istituzionale per gestire l'applicazione degli accordi e le revisioni

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – Il trattato di Marrakech:**

struttura complessa:

- "GATT 1994" non è più il cuore del sistema, ma solo uno degli accordi facenti parte dell' "Allegato 1A - Accordi multilaterali sugli scambi di merci" all'Accordo WTO
- +
- "intese" contenenti emendamenti e criteri interpretativi del GATT
- +
- accordi sul funzionamento del WTO
- +
- accordi settoriali, eredi di accordi specifici più raramente conclusi nella passata esperienza del GATT

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – Il trattato di Marrakech:**

**esempi di accordi settoriali:**  
accordo sull'agricoltura, accordo sui tessili e l'abbigliamento, sul commercio mondiale di aeromobili, ecc.

**esempi di accordi di interpretazione/applicazione di principi del GATT:**  
accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT), accordo sull'applicazione dell'art. VI GATT (dumping e dazi compensativi), accordo sull'applicazione dell'art. VII GATT (valutazione delle merci in dogana), accordo sulle ispezioni pre-imbarco, sulle regole in materia di origine dei prodotti, sulle procedure in materia di licenze di importazione, su sovvenzioni e misure compensative, sulle misure di salvaguardia, ecc.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---



**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – Il trattato di Marrakech:**

struttura complessa:

- accordi in rapporto di specialità rispetto al GATT ("Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1A": in caso di conflitto tra una disposizione del GATT e una previsione di altro accordo dell'allegato 1A, prevale la seconda, ma solo per quanto riguarda la soluzione quel contrasto normativo)
- quadro di regole per la fissazione degli impegni
- in base ad esse: negoziazione di "elenchi" (o "liste" o "prospetti") di concessioni: impegni ad abbassare dazi, a ridurre aiuti interni, a ridurre sovvenzioni alle esportazioni, ecc.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – Il trattato di Marrakech:**

esempi di accordi sul funzionamento del WTO:

- allegato 3 ("Meccanismo di esame delle politiche commerciali", TPRM o Trade Policy Review Mechanism)
- soprattutto l'allegato 2: "Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la Risoluzione delle Controversie" (brevemente DSU, o Dispute Settlement Understanding)

→ intento = creazione di un sistema efficace di risoluzione delle controversie, quando uno Stato membro WTO ritenga di subire effetti negativi, pregiudizievoli, dalla violazione di uno degli accordi, commessa da un altro Stato membro → applicazione allo Stato inadempiente di sanzioni economiche di notevole rilevanza

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – Il trattato di Marrakech:**

**LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEL GATT**

- 1) tentativo di conciliazione delle parti
- 2) istituzione di un *Panel of complaints* (gruppo di esperti), a metà fra un organo arbitrale e un organismo di conciliazione
- 3) formale "adozione" per *consensus*:
  - **adozione** → la decisione del Panel veniva giuridicamente "fatta propria" dal Consiglio GATT, che ne diventava così formale autore
  - **non-adozione** → il *report* rimaneva un documento ufficiale e autorevole, ma giuridicamente non vincolante

**consensus** = sostanziale impedimento all'adozione

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

**DSU = Dispute Settlement Understanding** (Intesa sulle norme e le procedure che regolano la risoluzione delle controversie)

**DSB = Dispute Settlement Body** (nome assunto dal Consiglio WTO, massimo organo aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri, quando si riunisce al fine di adottare o meno un *report* preparato dal *Panel*)

**Panel (of complaints)** = gruppo di esperti nominati dal Consiglio del WTO ("istituzione di un Panel") quando fallisce la fase preliminare obbligatoria di "consultazioni", scelti tra esperti nazionali della materia oggetto della controversia, provenienti da nazioni non aventi interessi nella stessa, e privi essi stessi di conflitti di interesse

**Appellate Body** = organo di appello, che rivede in diritto le decisioni del *Panel*

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

avvio obbligatorio di consultazioni da parte del Consiglio della WTO  
→ eventuale conclusione di tipo conciliativo

costituzione del Panel

verifica dei fatti in controversia  
raccolta delle posizioni delle parti  
raccolta di eventuali osservazioni di Paesi terzi (diritto di intervento: art. 10 della DSU)

conclusione del giudizio → *report* + "adozione" (= giuridica "appropriazione") del Consiglio WTO ("meeting as Dispute Settlement Body", o DSB) entro 60 giorni dalla pubblicazione

mancata adozione = eccezione alla regola ...

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

... mancata adozione soltanto:

a) per consenso unanime a non adottarlo (si parla di *consensus* negativo: è sufficiente che uno degli Stati membri voti a favore dell'adozione, perché il rapporto del Panel venga adottato: l'opposto di quanto accadeva nel sistema GATT, dove occorreva il voto unanime per adottare un Panel report);

b) se una delle parti, prima della adozione, notifica al Consiglio la propria volontà di interporre "appello"

possibile 2° grado di giurisdizione, a iniziativa di una parte principale del giudizio avanti il Panel (non di Stati terzi intervenuti)  
→ mera revisione delle conclusioni – c.d. *findings* – del rapporto del Panel, alla luce della correttezza dell'interpretazione delle norme

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

giudizio (di 1° o 2° grado) → inesistenza della violazione  
 → esistenza della violazione

→ contrasto con gli obblighi derivanti da uno o più degli Accordi WTO (criterio = se i vantaggi derivanti dagli Accordi sono annullati o vanificati)

→ Panel (o Appellate Body) formula "raccomandazioni" (= indicazioni sui modi e tempi in cui lo Stato dovrà conformare il proprio comportamento ai detti obblighi: c.d. implementation)

(art. 21, par. 1, DSU) → dovere di "prompt compliance"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

... "*retaliation*"

→ se essa è "impracticable" entro "periodo di tempo ragionevole", o lo Stato condannato non si conforma, lo Stato ricorrente può chiedere al DSB:

a) di autorizzare forme di compensazione (es. applicazione di dazi compensativi);

b) autorizzazione a sospendere, nei confronti del Paese inadempiente, l'applicazione di concessioni già pattuite in base agli Accordi, o l'adempimento di altri obblighi derivanti da tali Accordi

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

esempio tipico di compensazione: sospensione di riduzioni tariffarie (→ aumento di dazi già ridotti) o dell'applicazione del divieto di restrizioni quantitative (→ introduzione di restrizioni)

principio da seguire nella determinazione delle sanzioni: **omogeneità** possibilmente concernenti lo stesso settore commerciale in cui è avvenuta la violazione, o – se non è possibile – lo stesso Accordo violato, oppure (ma solo in ultima istanza) altri Accordi

art. 22, par. 4, DSU: obbligo di **equivalenza** delle sanzioni al livello di annullamento o di violazione ("nullification or impairment") dei vantaggi

→ il pregiudizio arrecato dalla compensazione allo Stato sanzionato dovrà essere sostanzialmente pari al danno provocato dalla sua condotta commerciale illegittima

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

**equivalenza:**  
art. 22, par. 4, DSU: "The level of the suspension of concessions or other obligations authorized by the DSB shall be **equivalent to the level of the nullification or impairment**"

- è criterio inderogabile
- la sua applicazione può condizionare o limitare il criterio di omogeneità

come?

**omogeneità:** criterio elastico e graduato → la scelta fra un tipo e l'altro di sanzione dipende dalla praticabilità di quelle di grado prioritario

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Bogni 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

**omogeneità:**  
art. 22, par. 3, DSU:  
In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining party shall apply the following principles and procedures:

- (a) the **general principle** is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other obligations **with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment;**
- (b) if that party considers that it is **not practicable or effective** to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend concessions or other obligations **in other sectors under the same agreement;**

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Bogni 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

**omogeneità:**  
art. 22, par. 3, DSU:

- (c) if that party considers that it is **not practicable or effective** to suspend concessions or other obligations with respect to other sectors under the same agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend concessions or other obligations **under another covered agreement;**

in applying the above principles, that party shall take into account:

- (i) the trade in the sector or under the agreement under which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment, **and the importance of such trade to that party;**
- (ii) the **broader economic elements related to the nullification or impairment** and the **broader economic consequences** of the suspension of concessions or other obligations;

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Bogni 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

**equivalenza + omogeneità** → possibili conseguenze aberranti, per via di possibile ricaduta economica diretta su settori che non sono coinvolti dalla violazione, e che comunque non ne hanno beneficiato

v. sentenza FIAMM (Trib. I grado CE, 14/12/2005, causa T-69/00)

cosa era accaduto?

- riconosciuta violazione principio del GATT (non-discriminazione)
- WTO fissò in 191,4 mln USD/anno il grado di nullification or impairment → autorizzabile la sospensione di concessioni tariffarie e obblighi fino a un importo massimo di 191,4 mln USD/anno
- USTR (United States Trade Representative) annunciò elenco di prodotti colpiti da dazi doganali all'importazione

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

v. sentenza FIAMM (Trib. I grado CE, 14/12/2005, causa T-69/00)

- non vi erano prodotti dello stesso settore (ortofrutta) né oggetto dello stesso accordo (agricolo) che potessero essere daziati fino a tale livello
- dazio elevatissimo (100%) + elenco di prodotti anche diversi da banane o estranei al settore ortofrutta, provenienti da vari Paesi UE (es. "batterie piombo-acido, diverse da quelle utilizzate per l'accensione di motori a pistoni o come fonte primaria di energia per i veicoli elettrici")
- DSB autorizzava prelievo su importazioni da UE di dazi sino a 191,4 mln USD
- valore totale importazioni di quel tipo di batterie verso gli USA : da 33.748.879,00 USD (1998) a 15.617.997,00 (2001)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

**equivalenza + omogeneità**

v. sentenza FIAMM (Trib. I grado CE, 14/12/2005, causa T-69/00)

"l'eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura prevista dagli accordi OMC ... è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda viene necessariamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell'OMC"

→ l'improvvisa chiusura di un mercato per sanzioni inflitte dal WTO fa parte della "normale alea del commercio internazionale, allo stato attuale della sua organizzazione"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

v. sentenza FIAMM (Trib. I grado CE, 14/12/2005, causa T-69/00)

→ non possono imputarsi come "negligenza", o come comportamento illecito, alle Istituzioni dell'UE le scelte di politica commerciale che hanno poi provocato la condanna da parte del DSB del WTO

- regime preferenziale per scambi nel settore delle banane con i Paesi ACP
- trattamento di favore rispetto ad altri Paesi produttori di banane in forza delle specifiche disposizioni comunitarie sul mercato di quel settore
- violazione del principio di non-discriminazione (di cui agli artt. I e III GATT)

**conferma** in 2° grado: sent. 09/09/2008, in cause C-120/06 e C-121/06

il comportamento contestato alle Istituzioni comunitarie (e che avrebbe causato il danno) "è evidentemente compreso nella sfera dell'attività legislativa del legislatore comunitario"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

v. sentenza FIAMM di 2° grado  
Corte giust. 09/09/2008, in cause C-120/06 e C-121/06

il comportamento contestato alle Istituzioni comunitarie (e che avrebbe causato il danno) "è evidentemente compreso nella sfera dell'attività legislativa del legislatore comunitario"

"allo stato attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest'ultima in una situazione in cui l'eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**WTO e GATT – Risoluzione delle controversie nel WTO:**

v. sentenza FIAMM di 2° grado  
Corte giust. 09/09/2008, in cause C-120/06 e C-121/06

"l'esercizio del potere legislativo ... non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell'interesse generale della Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli"

"in un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri" (cfr. sent. 05/03/1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du pêcheur e Factortame*)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT – Il trattato di Marrakech:**

GATT 1994, inserito nel Trattato di Marrakech, come uno degli accordi (quello contenente i principi generali, eventualmente derogati dagli accordi di settore in base a principio di specialità)

Principio del "single undertaking" (art. II par. 2-3, Accordo WTO)

Fine della applicazione provvisoria

Fine della *grandfather clause* [art. I, b), i GATT 1994: sono eliminate "le disposizioni in base alle quali la Parte II del GATT 1947 è applicabile a titolo provvisorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del Protocollo" → *positive rule making*]

→ art. XVI:4, dell'atto istitutivo della WTO (speculare e contrario alla grandfather):  
"Ciascun Membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE**

Dottrina: "cardine del sistema normativo GATT"

“clausola  
della nazione più favorita”  
(clausola n.p.f., o m.f.n.: *most favoured nation*)

clausola  
del “trattamento nazionale”

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola della nazione più favorita (art. I:1 GATT):**

“With respect to **customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with** importation or exportation (...) and with respect to the **method of levying** such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III [**internal taxes or other internal charges**], *any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties*”.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola della nazione più favorita (art. I:1 GATT):**

- formulazione generale e ampia: riferibile ad ogni tipo di beneficio o vantaggio concesso (sia su prodotti in entrata che in uscita)
- applicabile non solo nei confronti di prodotti identici, ma anche verso prodotti "similari" ("like products")
- carattere incondizionato (tradizione giuridica piuttosto recente)
- efficacia immediata e automatica
- non occorre dimostrare pregiudizio (cfr. invece quanto avviene per altre norme o divieti fondamentali del GATT: ad es. in materia di *dumping*)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola della nazione più favorita (art. I:1 GATT):**

- principali eccezioni:

- possibilità di mantenere aree commerciali dotate di **regimi preferenziali** (zone di preferenza per paesi in particolari condizioni, o in via di sviluppo: v. ad esempio parr. 2, 3 e 4 dell'art. I)
- **waivers** fondati sull'art. XXV:5  
(In exceptional circumstances not elsewhere provided for in this Agreement, the CONTRACTING PARTIES may waive an obligation imposed upon a contracting party by this Agreement)
- accordi istitutivi di **aree di libero scambio** o **unioni doganali** (es. CE)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola della nazione più favorita (art. I:1 GATT):**

- principali eccezioni:

- **zona di libero scambio** - art. XXIV:8, lett. b) = "a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories"
- **unione doganale** - art. XXIV:8, lett. a) = "the substitution of a single customs territory for two or more customs territories, so that (i) duties and other restrictive regulations of commerce are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories, and, (ii) substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included in the union"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---



**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola della nazione più favorita (art. I:1 GATT):**

conseguenza pratica:  
possibilità di concordare riduzioni tariffarie bilaterali

→ estensione automatica e immediata del "beneficio" a tutti gli altri Stati contraenti

→ negoziato "multilaterale" condotto in realtà con metodo bilaterale:  
l'applicazione del dazio concordato anche agli altri avviene di conseguenza

→ dottrina economica: compresenza di possibili effetti negativi (*trade distortion*: eguale trattamento a situazioni differenti) e positivi (*trade creation*: riduzione media del livello di protezione alla frontiera)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola del trattamento nazionale (art. III GATT):**

1) **divieto di trattamento interno protezionistico** (par. 1): "internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production"

2) **divieto di applicazione al prodotto di un Paese WTO di tasse od oneri maggiori di quelli applicati al prodotto nazionale** (par. 2): "the products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola del trattamento nazionale (art. III GATT):**

3) **divieto di trattamento meno favorevole** (obbligo di estensione dei trattamenti normativi di favore) (par. 4): "the products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use."

→ **Limiti ai poteri interni (alle decisioni di politica economica)** - AB, *Japan - Alcohol* (WT/DS11/AB/R) (1996): "The WTO Agreement is a treaty - the international equivalent of a contract. It is self-evident that in an exercise of their sovereignty, and in pursuit of their own respective national interests, the Members of the WTO have made a bargain. In exchange for the benefits they expect to derive as Members of the WTO, they have agreed to exercise their sovereignty according to the commitments they have made in the WTO Agreement"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola del trattamento nazionale (art. III GATT):**

→ **Scopo fondamentale della norma** -> v. AB, *Japan – Alcohol* (WT/DS11/AB/R) (1996): "The broad and fundamental purpose of Article III is to **avoid protectionism** in the application of internal tax and regulatory measures (...); [it] is to ensure that internal measures 'not be applied to imported and domestic products so as to afford protection to domestic production'", by providing equality of competitive conditions for imported products in relation to domestic products (...). Article III protects expectations not of any particular trade volume but rather of the equal competitive relationship between imported and domestic products"

→ Possibile applicazione consequenziale delle due clausole: trattamento più favorevole al prodotto nazionale → estensione a quello di provenienza da un Paese estero → estensione a tutti i Paesi WTO in forza della clausola n.p.f.

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola del trattamento nazionale (art. III GATT):**

→ Problema fondamentale: **definizione di like products** (il linguaggio comune non aiuta)  
Cfr. "Note ad Paragraph 2":  
- applica il concetto di like products solo alla prima frase del par. 2;  
- la seconda frase (divieto di usare il trattamento meno favorevole a fini protezionistici) si applica al prodotto "directly competitive or substitutable product which was not similarly taxed"

→ AB, *Japan – Alcohol* (WT/DS11/AB/R) (1996): "... the interpretation of the term should be examined on a case-by-case basis. This would allow a fair assessment in each case of the different elements that constitute a "similar" product. Some criteria were suggested for determining, on a case-by-case basis, whether a product is "similar": the product's end-uses in a given market; consumers' tastes and habits, which change from country to country; the product's properties, nature and quality"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**clausola del trattamento nazionale (art. III GATT):**

→ **like products** è concetto che va costruito in modo più ristretto (similarità sotto uno di tali aspetti)

→ like products è concetto il cui contenuto può essere diverso caso per caso, e a seconda del paragrafo dell'art. III che si tratta di applicare (cfr. AB, EC – Asbestos (WT/DS135/AB/R) (2001))

→ **directly competitive or substitutable** è concetto più ampio, che può riguardare anche prodotti non simili

(cfr. AB *Japan – Alcohol*: "In the Panel's view, the decisive criterion in order to determine whether two products are directly competitive or substitutable is whether they have common end-uses, inter alia, as shown by elasticity of substitution")

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: i dazi doganali (art. II GATT)**

- Fine originario fondamentale del GATT
- forma meno dannosa di ostacolo all'importazione: il suo livello e la sua riduzione sono quantificabili -> è facile verificare il rispetto degli accordi (altri strumenti: limitati o repressi)
- Concetto: prelievo fiscale all'atto dell'ingresso del prodotto sul territorio nazionale
- Art. II GATT: "liste di concessioni" che vengono negoziate tra gli Stati firmatari, prodotto per prodotto:
  - **classificazione dei beni** (individuazione di categorie astratte entro cui inserire ciascuna merce)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: i dazi doganali (art. II GATT)**

- **valutazione dei prodotti**  
art. VII, par. 2, lett. a) e b): c.d. **principio del valore reale**:  
"prezzo al quale ... le merci importate o ... similari sono vendute o offerte in vendita nell'ambito di operazioni commerciali normali effettuate in condizioni di piena concorrenza"; o un valore "fondato sull'equivalenza verificabile come la più vicina possibile a tale valore")  
Intesa sulla applicazione dell'art. VII GATT (art. 1, par. 1):  
**valore di transazione**: "prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all'atto della vendita per l'esportazione nel paese di importazione"
- **obblighi applicabili solo fra Stati membri WTO** -> necessaria determinazione dell'origine dei prodotti

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: i dazi doganali (art. II GATT)**

- **GATT: lacuna** -> discrezionalità degli Stati -> applicazione convenzioni internazionali in materia ("Convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali" solo fra Stati firmatari di esse, e senza possibilità di far valere davanti al Panel eventuali violazioni)
- **"Accordo relativo alle regole in materia di origine"**: recepisce convenzioni internazionali:
  - "ultima trasformazione sostanziale": si considera "paese di origine" l'ultimo nel quale il prodotto ha ricevuto un'elaborazione che lo abbia sostanzialmente mutato (o che comunque abbia rappresentato l'ultima fase importante della produzione)
  - criterio sussidiario: "valore aggiunto"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: restrizioni quantitative**

- strumento più diretto e condizionante di protezione del mercato interno
- sia per importazioni che per esportazioni (limitare esportazioni = mantenere alta l'offerta interna → mantenere artificialmente basso il prezzo sul mercato interno)
- fini protezionistici strutturali (es. in agricoltura) o congiunturali (bilancia dei pagamenti)
- diverse modalità:
  - **restrizioni dirette** (divieti, imposizione di quote, contingentamento licenze di import o export, ecc.)
  - **restrizioni indirette** (divieti di ordine tecnico/sanitario, costruiti su misura per certi prodotti o certi Paesi: v. art. XX GATT e accordi SPS e TBT)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: restrizioni quantitative**

- restrizioni dirette:
  - v. ad esempio "Accordo sulle procedure in materia di licenze d'importazione": potenzialità dannosa per il commercio internazionale delle licenze "non automatiche" (particolarmente se non gestite in modo trasparente e prevedibile, o sottoposte ad oneri amministrativi eccessivi)
  - > non devono esercitare effetti restrittivi o distorsivi del commercio (art. 3, par. 2, dell'accordo)
  - > norme specifiche in materia di licenze automatiche, obblighi di notifica agli Stati membri WTO, obblighi di consultazione e, infine, di risoluzione delle controversie

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: restrizioni quantitative**

Principio generale (art. XI GATT): **divieto rigido**

Eccezioni:

- art. XI, par. 2(c): per i (non meglio definiti) "prodotti agricoli e della pesca, importati sotto qualunque forma" → **esenzione generale** dall'obbligo (consentita introduzione di contingenti tariffari, quote, e svariate forme di limitazioni, purché non vere e proprie proibizioni), se necessaria:
  - a) per consentire l'attuazione di misure statali di riduzione della produzione interna di prodotti similari o succedanei
  - b) per riassorbire temporanee eccedenze di prodotto interno similare o succedaneo (mediante prezzi inferiori a quelli "naturali")
- quando strumento di **riequilibrio della bilancia dei pagamenti**

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borghi 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: restrizioni quantitative**

- quando misure collaterali a provvedimenti di natura monetaria (v. art. XII)
- quando **strumento di politica economica** da parte di quei paesi "la cui economia non può assicurare alla popolazione che uno scarso livello di vita e che si trova ai primi stadi del suo sviluppo" (art. XVIII, parr. 4 e 9).
- v. Art. XIII GATT: (sia per le restrizioni quantitative che per i contingenti tariffari) l'eventuale applicazione di eccezioni (= restrizioni) avvenga in modo non discriminatorio (= non solo nei confronti di alcuni Paesi), e che non stravolga, per quanto possibile, le quote di mercato esistenti in assenza di interventi restrittivi
- **eccezioni**: ragioni tecniche, sanitarie o fitosanitarie (v. accordi SPS e TBT)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: il dumping**

**DISCIPLINA DEI DAZI ANTI-DUMPING**

*dumping* (art. VI, par. 1) = "introduzione dei prodotti di un paese sul mercato di un altro paese ad un prezzo inferiore al loro valore normale": pratica "condannabile se causa o minaccia di causare un pregiudizio importante" a una parte contraente

- ➔ non è vendita sottocosto
- ➔ non è vietato, ma solo "condannabile"
- ➔ consentito se frutto di accentuata capacità imprenditoriale
- ➔ problema di determinare cosa è "valore normale" (v. art. VI)
- ➔ sorta di "concorrenza sleale"

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: il dumping**

GATT disciplina i **dazi anti-dumping**: imposizioni fiscali per difendere un mercato dal dumping di Paesi esteri

- **strumenti** per dumping: sovvenzioni alla produzione o sovvenzioni alle esportazioni (v. art. XVI GATT e Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative) (per i prodotti agricoli v. Accordo sull'agricoltura, che esclude applicazione Accordo sovvenzioni)
- se pretestuosi, i dazi anti-dumping potrebbero eludere gli impegni sulla riduzione dei dazi (le liste delle concessioni tariffarie)
- Accordo su sovvenzioni e misure compensative: criteri più precisi per riscontrare esistenza di dumping; criteri per determinare il pregiudizio; misura e modalità di riscossione; istituzione di un "Comitato per le pratiche anti-dumping"; durata massima del dazio anti-dumping

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: le sovvenzioni**

Artt. VI:3 e XVI GATT + "Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative"

Nozione:

- a) contributi finanziari dati da governi o altri organismi pubblici (es. trasferimenti diretti, prestazioni di garanzie, fondi, sussidi, prestiti, rinunce alla riscossione di entrate, crediti d'imposta, forniture di merci o servizi diversi da infrastrutture generali, anche se delegati a organismi privati)
- b) "qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'art. XVI del GATT"
- c) a condizione che al beneficiario derivi un vantaggio

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: le sovvenzioni**

- nozione amplissima: sia sostegno interno che sovvenzioni alle esportazioni
- **sostegno interno**: nessun divieto (solo obbligo di notifica agli altri Stati; ma vedasi l'Accordo agricolo, che ne impone la riduzione)
- **sovvenzioni alle esportazioni**: vietate in generale
- eccezione: sovvenzioni alle esportazioni di "prodotti primari": i Paesi WTO "dovrebbero sforzarsi di evitare di concederli" (art. XVI:2-3) - consentiti purché non portino il Paese sovventore a detenere più di una "parte equa" del mercato del prodotto, rispetto a un "periodo di riferimento anteriore" (-> secondo il Panel, equitable = traditional: ma v. oggi l'Accordo agricolo: programma di riduzione)

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

**La politica commerciale dell'UE**  
I rapporti UE / WTO

**Il WTO e il GATT**

**Le norme fondamentali: le sovvenzioni**

Accordo sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi:

- Divieto solo di "sovvenzioni specifiche" (= limitate a singole imprese o industrie, o a singoli gruppi di esse, o alle imprese di una zona geografica determinata)
- Sovvenzioni generiche: non vietate
- Dazi compensativi: legittimi solo se una "inchiesta" svolta secondo l'Accordo evidenzia l'esistenza di sovvenzioni vietate

Politiche economiche nel diritto dell'UE  
© Paolo Borgia 2011

---

---

---

---

---

---

---

---